

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 giugno 1988**  
**relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 300 t di zucchero bianco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno preve-

dere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 <sup>(6)</sup>; che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.